

R.L.P. 1/2022**TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,

letto il ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012 depositato il 21.3.2022

elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo, giusta procura in calce al ricorso;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

premesso che la presente procedura è soggetta alla disciplina di cui alla L. n. 3/2012, per come modificata dalla L. n. 176/2020;

premessa, altresì, la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 9 e 14 ter L. n. 3/2012 poiché, in base alla documentazione in atti, l'istante risulta residente in

(cfr. all. 25), ossia in un comune compreso nel circondario del Tribunale di Terni;

rilevato che prima di dichiarare aperta la procedura il giudice deve vagliare sia se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 ter L. n. 3/2012, sia l'assenza di atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda;

dato atto che, anzitutto, deve valutarsi se il ricorrente sia qualificabile come debitore in stato di sovraindebitamento e se ricorrono o meno le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett.

a) e b) della L. n. 3/2012, nonché se la domanda di liquidazione abbia ad oggetto tutti i suoi beni; osservato, poi, che, da un punto di vista formale, la domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, L. n. 3/2012, nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascun bene;

rilevato, inoltre, che deve essere depositata la relazione particolareggiata dell'OCC contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione offerta;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC (all. 39);

ritenuto:

- a) che il ricorrente è qualificabile come debitore in stato di sovraindebitamento, avendo, da un lato, un'esposizione debitoria complessiva di € 56.448,64 e, dall'altro, un patrimonio costituito da attrezzature per complessivi € 10.000,00 ed un reddito mensile proveniente



da un contratto a tempo determinato sino al 4.8.2022 alle dipendenze dell'Agazia Forestale Regionale (€ 1.859,89 lordi – cfr. all. M);

- b) che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012, atteso che risulta cancellato dal registro delle imprese ove era iscritto quale imprenditore individuale della _____ in data 11.11.2019 (cfr. doc. 1), ossia da più di un anno dal deposito del presente ricorso;
- c) che il ricorrente non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti il deposito del ricorso a procedimenti di cui al capo II della L. n. 3/2012, atteso che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 30534/2018), una precedente declaratoria di inammissibilità (nel caso di specie dichiarata dal Tribunale di Terni con decreto monocratico del 20.5.2021 e confermata in sede di reclamo con decreto collegiale del 6.10.2021 – cfr. all. D ed F) non preclude la riproposizione della medesima domanda, posto che il decorso dei 5 anni di cui all'art. 7, co. 2, lett. b), L. n. 3/2012 trova applicazione nella sola ipotesi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili ad una procedura della medesima natura; ritenuto, peraltro, che secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. Trib. Lanciano 27.10.2021, Trib. Ravenna 14.10.2021; Trib. Lecco 5.1.2021) il combinato disposto degli artt. 14 *decies* e art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012, per come modificato con la L. n. 176/2020, vada inteso nel senso che la volontà legislativa era quella di non precludere l'accesso alla procedura liquidatoria ex L. n. 3/2012 per la sola commissione di atti dispositivi nel quinquennio precedente, avendo riconosciuto al liquidatore la legittimazione sostitutiva ex art. 81 c.p.c. ad esperire l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed assumendo, quindi, il concetto di frode un termine più lato, relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori ovvero come esercizio abusivo del relativo diritto;
- d) che, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione prodotta dall'OCC (cfr. all. 39), non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso, atteso che l'atto dispositivo eseguito in favore di _____ - con il quale è stato restituito l'importo di € 21.100,00 - risale al 25.7.2016 e che la domanda di liquidazione è stata depositata in data 21.3.2022;
- e) che sono stati prodotti sia l'elenco dei creditori dell'istante, con indicazione dell'ammontare del credito di ciascuno di essi (cfr. all. 38), sia le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti al deposito del ricorso (all. 14, 15, 15 bis);

considerato che con decreto interlocutorio del 9.4.2022 il Giudice invitava il ricorrente ad integrare la documentazione allegata al ricorso ai fini della compiuta ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del _____

considerato che _____, che fa parte del nucleo familiare del ricorrente (cfr. P11), ha un contratto di lavoro intermittente ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. a chiamata) stipulato con _____



in data 8.5.2020 (cfr. all. P3) e non fornisce un contributo rilevante e stabile al sostentamento familiare (cfr. all. P4, P5 e P6);

preso atto delle spese necessarie al sostentamento familiare per come documentate dal ricorrente (cfr. P7, P8, P9), nonché dell'estratto del conto corrente con _____ aggiornato al 31.3.2022 e dell'estratto del conto _____, con la precisazione che il conto a suo tempo acceso presso la _____ era stato chiuso il 14.11.2017;

dato atto che il ricorrente ha dimostrato a quanto ammonta il reddito percepito mensilmente, avendo depositato oltre alle buste paga, anche l'ISEE e il mod. 730 per l'anno 2021 (all. N e O);

preso atto delle ulteriori deduzioni svolte da _____ in relazione alla vettura utilizzata per prestare l'attività lavorativa e la documentazione depositata attestante il fatto che il ricorrente non è intestatario di un autoveicolo (cfr. visura PRA all. P19);

ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di _____;

ritenuto che appare opportuno nominare il liquidatore nella persona del dott. Leandro Campana, già designato quale Gestore dall'OCC, stante il disposto dell'art. 15, co. 8, L. n. 3/2012 (in base al quale "quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo"), e tenuto conto, tra l'altro, che con l'art. 270 CCII prevede – nel contesto della futura procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato – che l'attività di liquidazione debba essere preferenzialmente curata proprio dall'OCC (cfr. Trib. Terni 9.5.2022; Trib. Mantova 8.4.2021, Trib. Roma 22.2.2021, e Trib. Brescia 16 12.2019);

precisato che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012, spetta al giudice – senza necessità di una specifica istanza del ricorrente - fissare "*i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)*", ossia il limite entro il quale i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività non sono compresi nella liquidazione in quanto occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in linea con quanto previsto dall'art. 46, co. 2, l.f.;

premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80 (cfr. Trib. Udine 26.2.2021, Trib. Ancona 16.7.2019), né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;

visti gli artt. 9, 14 *ter* e 14 *quinquies* L. n. 3/2012;

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di _____ (C.F. _____);

- **nomina** liquidatore la dott. Leandro Campana, invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ribadendo di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (richiamato dall'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. a, l. 3/2012) e rendendo le dichiarazioni di cui agli artt. 35, co. 4-bis, e 35.1 d.lgs. 159/2011;

- **dispone** che dalla data del presente decreto e sino all'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o



proseguite – da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore – azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione;

- **dispone** che il ricorso introduttivo (come integrato con la nota depositata il 26.4.2022) ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria sul sito internet del Tribunale di Terni e siano resi noti, a cura del liquidatore, a tutti i creditori inclusi nell'elenco allegato al ricorso;

- **ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, su tutti i beni immobili e beni mobili

registrati compresi nel patrimonio di _____ ;

- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio nelle mani del liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, precisando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

- **dichiara** sospeso, ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7, L. n. 3/2012, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda, il corso degli interessi convenzionali e legali sino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio;

- **fissa** in € 1.200 netti mensili il limite entro il quale i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività non sono compresi nella liquidazione, invitando il liquidatore ad effettuare verifiche periodiche sulle condizioni personali e patrimoniali del predetto debitore, segnalando al giudice le eventuali modifiche rilevanti delle predette condizioni o delle esigenze di mantenimento, al fine di consentire, ove necessario, le consequenziali rideterminazioni del suindicato limite;

- **manda** al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies ss. L. n. 3/2012, disponendo:

a) che copia dell'inventario (da redigersi con la massima sollecitudine) e dello stato passivo siano depositati presso questo Ufficio;

b) che le somme a qualunque titolo rimosse dal liquidatore nell'espletamento del suo incarico siano depositate, entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione, su un conto corrente intestato alla procedura, aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dallo stesso liquidatore;

c) che, a seguito del deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 14-novies l. 3/2012, il liquidatore depositi con periodicità semestrale un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo;

Si comunichi al difensore del ricorrente, all'OCC e al liquidatore nominato.

Terni, 10/06/2022

Il Giudice delegato
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

